



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in Materia d'Impresa

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Lina Tosi, Presidente
dr.ssa Alessandra Ramon, Giudice rel.est.
dr.ssa Lisa Torresan, Giudice

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione ritualmente notificato e iscritta al n. 4552 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi per l'anno 2017 da:

A e B - rappresentati e difesi dagli Avv.ti
e domiciliati presso l'Avv.to ; giusta mandato in atti

ATTORE

Contro

C - SPA in L.C.A. rappresentata e difesa dagli
Avv.ti ; giusta mandato in atti

CONVENUTI

CONCLUSIONI:

Per parte attrice: Voglia l'Il.mo Tribunale di Venezia, rigettata ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:

IN VIA PRELIMINARE:

a) rigettare l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree e

Firmato Da: RAMON ALESSANDRA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 417615cf922807d6bb88d5c318b9eeb4 - Firmato Da: TOSI LINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 1dc77ca712639ead



dell'intero giudizio ex art. 83 T.U.B., come formulata dalla convenuta, perché del tutto inammissibile, inconferente ed infondata in via processuale e nel merito;

b) e, anche conseguentemente, rigettare l'eccezione formulata dalla convenuta, in via subordinata di rito, di incompetenza del tribunale adito in favore del Tribunale di Vicenza, ex artt. 83 e 87 T.U.B. perché del tutto inammissibile, inconferente ed infondata;

NEL MERITO:

a) previo accertamento dell'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di affidamento in conto corrente concesso al Sig. A da C S.p.a. in funzione della stipula del contratto di compravendita di n. 3224 titoli C S.p.A., dichiararsi la nullità del contratto di acquisto di 3224 azioni di C ex artt. 2358 e 1418 cod. civ., nonché del contratto di affidamento in conto corrente per Euro 230.000, con ogni conseguente statuizione e con la condanna di C S.p.A. a pagare al A i ogni somma addebitata in virtù dei suindicati acquisto e finanziamento e dichiarazione che, per l'effetto, il A nulla deve a C in ragione dei suindicati rapporti;

b) in via subordinata al mancato accoglimento delle domande formulate sub a), per tutte le ragioni esposte in atto, previo accertamento dell'inadempimento di non scarsa importanza di C S.p.a. agli obblighi informativi e di protezione del cliente prescritti a norma degli artt. 21 e ss. TUF. e degli artt. 39 e ss. Reg. Consob n. 16190/2007, dichiararsi nullo ex art. 1418 c.c. ovvero risolversi ex art. 1453 cod. civ. il contratto quadro nonché il contratto di compravendita di n. 3224 azioni C concluso tra le parti dell'odierno giudizio e, per l'effetto, condannarsi C S.p.a. a pagare al Sig. A la somma di Euro 201.500,00 da quest'ultimo pagata in esecuzione dei citati contratto quadro e/o contratto di acquisto e qualsivoglia ulteriore costo, spesa, commissione e/o onere di qualsivoglia natura, sostenuti e/o sostenendi dall'attore per l'acquisto e la gestione delle n. 3224 azioni C di cui è causa nonché a risarcire al Sig. A il danno da quantificarsi in un importo non inferiore alle somme addebitate ed addebitande a Sig. A a titolo di interessi, costi, spese, commissioni e/o oneri di qualsivoglia natura a fronte dell'affidamento in conto corrente, ovvero le maggiori o minori somme che risulteranno dovute, con ogni conseguente statuizione, oltre interessi dal dovuto al saldo, dichiarando che nulla deve il Sig. A alla C per il contratto di



affidamento in conto corrente e che la fideiussione rilasciata dalla Sig.ra **B** è

estinta per estinzione del debito garantito;

c) in via ulteriormente subordinata al mancato accoglimento delle domande formulate sub a) e b), previo accertamento della radicale inidoneità dei beni compravenduti allo scopo loro proprio, risolversi ex art. 1453 cod. civ. il dedotto contratto di compravendita di n. 3224 azioni della **C** S.p.a., intercorso tra le parti dell'odierno

giudizio e, per l'effetto, condannarsi **C** S.p.a. a pagare al Sig.

A la somma di Euro 201.500,00 da quest'ultimo pagata in esecuzione del citato contratto di acquisto e qualsivoglia ulteriore costo, spesa, commissione e/o onere di qualsivoglia natura, sostenuti e/o sostenendi dall'attore per l'acquisto e la gestione delle n. 3224 azioni di cui è causa nonché a risarcire al Sig. **A** il danno da quantificarsi in un

importo non inferiore alle somme addebitate ed addebitande a titolo di interessi, costi, spese, commissioni e/o onere di qualsivoglia natura a fronte dell'affidamento in conto corrente, ovvero le maggiori o minori somme che risulteranno dovute, con ogni

conseguente statuizione, oltre interessi dal dovuto al saldo, dichiarando che nulla deve il Sig. **A** alla

per il contratto di affidamento in conto corrente e che la fideiussione rilasciata dalla Sig.ra **B** si è estinta per estinzione del debito garantito;

d) in via di ulteriore subordine, per tutte le ragioni esposte, previo accertamento del dolo con cui ha agito la **C** S.p.a. in danno del Sig. **A** i in

occasione della stipula del dedotto contratto di compravendita di n. 3224 azioni della **C**

C S.p.a., intercorso tra le parti dell'odierno giudizio, dichiararsi l'invalidità del medesimo contratto ai sensi dell'art. 1439 e/o dell'art. 1429 cod. civ. e, per l'effetto, condannarsi **C** S.p.a. a pagare al Sig. **A** somma

di Euro 201.500,00 da quest'ultimo pagata in esecuzione del citato contratto di acquisto e qualsivoglia ulteriore costo, spesa, commissione e/o onere di qualsivoglia natura, sostenuti e/o sostenendi dall'attore per l'acquisto e la gestione delle n. 3224 azioni di cui è causa nonché a risarcire al Sig. **A** il danno da quantificarsi in un importo non inferiore alle

somme addebitate ed addebitande a titolo di interessi, costi, spese, commissioni e/o onere di qualsivoglia natura a fronte dell'affidamento in conto corrente, ovvero le maggiori o minori somme che risulteranno dovute, con ogni conseguente statuizione, oltre interessi dal dovuto



al saldo, dichiarando che nulla deve il Sig. A alla C per il contratto di affidamento in conto corrente e che la fideiussione rilasciata dalla Sig.ra B è estinta per estinzione del debito garantito;

e) nel merito, in ogni caso, per tutte le ragioni esposte in atto, anche in ipotesi di mancata dichiarazione di nullità, risoluzione e/o annullamento dei contratti di cui è causa, condannarsi C S.p.a. al risarcimento, ex artt. 1337 e/o 1218 e ss. e/o 2043 cod. civ., di tutti i danni, patiti e patendi dall'attore in ragione dei fatti per cui è causa, nella misura che risulterà accertata in corso di causa, occorrendo anche in via equitativa ex art 1226 cod. civ., oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;

f) In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e/o produrre in occasione della successiva fase istruttoria.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari."

Per parte convenuta: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previa ogni più opportuna declaratoria:

- in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;

- in subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;

- nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in atti; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e quanto sarà provato in corso di giudizio.

Con vittoria di spese, compensi, e rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione nelle successive difese"

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE**



Con atto di citazione notificato in data 18.4.2017, gli attori evocavano in giudizio la
C
deducevano che la banca convenuta avesse indotto A ad acquistare
3224 azioni al prezzo di euro 62,5 cadauna, per il corrispettivo complessivo di euro
201.500,00, importo per il quale la banca aveva erogato un finanziamento all'odierno
attore, finalizzato all'acquisto delle azioni, la cui restituzione era stata garantita dalla sig.ra

B
che, al fine di indurre l'attore all'acquisto, la banca aveva dichiarato che non fosse da
temere alcuna variazione del corso azionario dei titoli in questione e che in ogni caso il
cliente avrebbe potuto in qualsiasi momento procedere alla vendita dei titoli, che la C
avrebbe riacquistato, e che il A non avrebbe sostenuto alcun onere in ragione del
finanziamento, posto che tutti gli oneri sarebbero stati assolti dalla banca al netto degli
accrediti che si sarebbero originati a titolo di dividendi, sicché il A aveva aperto, in
data 20.6.2014, il conto corrente numero 1162503 e il conto deposito titoli, specificamente
dedicati all'esecuzione della prospettata operazione, e, il 23.6.2014, aveva sottoscritto la
richiesta di un fido per l'importo di euro 230.000,00 avendo la banca indicato la necessità
che fosse di importo superiore al corrispettivo da versare per le azioni, poi concesso per
euro 230.000,00 il 30.6.2014;

che in data 26.6.2014 B aveva sottoscritto la fideiussione in favore del
sig. A, e che in data 27.08 2014 era stata addebitata sul conto corrente la somma di
euro 201.500 quale corrispettivo delle 3224 azioni acquistate;

che la banca non ha mai provveduto al riacquisto delle azioni, permanendo invece
l'obbligo dell'attore di restituire il finanziamento e l'obbligo dell'attrice di garantirne
l'adempimento, a fronte del valore delle azioni totalmente azzerato.

Deducevano la nullità del contratto di affidamento in conto corrente e del contratto di
acquisto delle azioni, per violazione dell'art 2358 cc, la violazione degli artt 21 e ss TUF e
artt 39 e segg Reg Consob 16190/2007 incombenti sull'intermediario, la violazione degli
obblighi di informazione, e la sussistenza del conflitto di interessi in capo alla banca;
deducevano altresì l'inadempimento della banca in relazione all'inidoneità dei beni
compravenduti rispetto ai fini propri del contratto di cessione, e l'annullabilità del contratto
di vendita per dolo essenziale o errore essenziale riconoscibile;



qualsivoglia ulteriore costo, spesa, commissione e/o onere di qualsivoglia natura, sostenuti e/o sostenendi dall'attore per l'acquisto e la gestione delle n. 3224 azioni di cui è causa nonché a risarcire al Sig. **A** il danno, condannando in ogni caso **C**

S.p.a. al risarcimento, ex artt. 1337 e/o 1218 e ss. e/o 2043 cod. civ., di tutti i danni, patiti e patendi dall'attore in ragione dei fatti per cui è causa, nella misura che risulterà accertata in corso di causa, occorrendo anche in via equitativa ex art 1226 cod. civ., oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo.

Prima della costituzione la società convenuta, con D.L 25.6.2017 n 99, veniva sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; i e depositava la relativa comunicazione;

il Gi dichiarava la interruzione del giudizio, e la parte attrice ne chiedeva la riassunzione, deducendo di volere ottenere l'accertamento negativo del credito della **C** nei confronti degli attori, derivante dall'affidamento concesso dalla convenuta ai fini di consentire l'acquisto delle sue azioni, e deducendo che entro tali limiti il giudizio non poteva ritenersi improcedibile ex art 83 comma 3 TUB, né interferente con il procedimento amministrativo di accertamento dello stato passivo.

Si costituiva la banca, eccependo l'inammissibilità e improcedibilità delle domande attoree per violazione dell'art 83, commi 1 e 2 del TUB, e delle norme sul rito applicabile all'accertamento del passivo, eccependo l'incompetenza del Tribunale adito essendo competente il Tribunale di Vicenza, in quanto Tribunale del luogo dove la banca ha sede legale ai sensi 83 comma 3 TUB; nel merito, chiedeva chiedendo il rigetto delle domande attoree, contestando tanto le dedotte violazioni del TUB quanto la nullità per violazione dell'art 2358 c.c., deducendo come fosse indimostrato ed insussistente il preteso collegamento negoziale fra i finanziamenti e l'acquisto delle azioni, non prevedendo i finanziamenti alcun vincolo di utilizzo per l'acquisto delle azioni; contestava la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande di annullamento, inefficacia, e risoluzione, e, conseguentemente, di risarcimento del danno.

All'esito della prima udienza, il GI fissava l'udienza del 30.1.2019 per la precisazione delle conclusioni;

le parti precisavano le conclusioni, e il GI riservava la decisione al Collegio, concedendo i termini per il deposito delle conclusionali e repliche ex art 190 cpc.



Procedendo alla disamina delle eccezioni di improcedibilità/inammissibilità delle domande attoree, va rammentato che, come noto, l'art 83 TUB. dispone che dalla data di insediamento degli organi liquidatori *“contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale”*.

Si tratta di una norma che ricalca il disposto dell'art. 52 l. fall., nella parte in cui prevede che ogni credito e ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V - ovvero le norme che disciplinano l'accertamento del passivo - e dell'art. 24 l. fall., che prevede che il Tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore, espressione del principio generale comune a tutte le procedure concorsuali in forza del quale la massa attiva dev'essere ripartita secondo le regole del concorso e ad opera degli organi della procedura.

Ne consegue, innanzitutto, che la questione della competenza, che la parte convenuta, invocando l'art. 83 comma 3 TUB, afferma spettare al Tribunale di Vicenza, consiste in verità in una questione di rito applicabile (cfr., *ex multis*, Cass. ord. 21669 del 20/9/2013), rimandando al discrimine fra domande proponibili avanti il giudice ordinario e domande riservate al Tribunale della procedura.

Invero l'obbligo di proporre in sede fallimentare le domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto di partecipare al concorso, o di un diritto reale o restitutorio su beni mobili acquisiti all'attivo, non discende dal principio di cui all'art 24 l fall. - che risolve un problema di competenza - ma è riconducibile al principio, dettato dall'art 52 della stessa legge, dell'obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, sicché *“non involge un problema di competenza, ma una questione di specialità del rito, con conseguente improponibilità della domanda eventualmente dedotta nella sede*



ordinaria, discendendo la devoluzione della controversia al foro fallimentare dal combinato disposto degli artt. 52 e 93 l.fall” (Cass 3.2.2006, n 2439).

Il giudizio di accertamento del passivo non radica invero una competenza speciale del Tribunale fallimentare bensì un rito speciale, che si caratterizza essenzialmente per l'essere improntato a cognizione sommaria, cosicché la proposizione avanti il giudice ordinario di domande rientranti nella previsione delle citate norme incorre nella pronuncia di improcedibilità, e non di incompetenza.

La *ratio* delle norme citate è, all'evidenza, quella di assoggettare al procedimento per l'accertamento del passivo tutte le pretese suscettibili di riversarsi sul patrimonio fallimentare, siano esse dirette a partecipare alla distribuzione dello stesso, siano esse finalizzate a sottrarre ad esso beni mobili o immobili.

Ne consegue che tutte le domande che contengano una pretesa contro la massa, o che costituiscano la premessa per una pretesa contro la massa, non possono essere proposte avanti il giudice ordinario e devono essere dichiarate improcedibili.

Ne consegue, altresì, che le domande di mero accertamento o costitutive possono essere proposte al di fuori del procedimento di formazione dello stato passivo soltanto quando dall'eventuale pronuncia di accoglimento non si intenda far derivare diritti di credito o diritti restitutori.

La giurisprudenza ha invero sancito l'improcedibilità davanti al giudice ordinario delle azioni di accertamento o costitutive se azionate nei confronti della curatela, quando la relativa pronuncia sia destinata a rappresentare la “base concettuale” di una pretesa creditoria deducibile in sede concorsuale, a meno che il pretesto creditore non abbia espressamente dichiarato di voler ottenere un titolo da utilizzare contro il debitore solo dopo il suo ritorno *in bonis* (Cass 18.10.1991, n 11038), ciò che non può essere, nel caso di specie, posto che l'istituto della liquidazione coatta amministrativa non ammette, diversamente dal fallimento, il ritorno *in bonis* della banca, sicché l'ottenimento di un titolo giudiziale che non potrebbe mai essere messo in esecuzione nei confronti del convenuto non può rivestire per chi agisce alcuna utilità concreta.

Sul punto la giurisprudenza è costante: l'unica deroga a tale principio si rinviene invero nella giurisprudenza della Suprema Corte in materia lavoristica, e, in particolare, nei giudizi di impugnazione del licenziamento, caratterizzati dalla peculiare finalità di



assicurare la protezione della posizione del lavoratore, sicché può dirsi che *“la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda sull’interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all’interno dell’impresa fallita, sia per l’eventualità della ripresa dell’attività lavorativa (conseguente all’esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell’azienda o a un concordato fallimentare) sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali e i diritti previdenziali, estranei all’esigenza della par condicio creditorum”* (così Cass. Sezione Lavoro, n. 7129/2011 Est. Di Cerbo).

La finalità del sistema, quale si evince dalle norme citate sopra, è quella di assicurare la completa cristallizzazione del patrimonio del fallito, allo scopo di porre detto patrimonio al riparo dalle pretese di soggetti che vantino titoli formati in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, e quindi impedire che siano fatti valere, nel concorso fallimentare, pretese aggiuntive rispetto a quelle facenti parte del patrimonio del fallito alla data della sentenza di fallimento (così Cass 8.8.2013, n. 19025), sicché deve affermarsi l’improcedibilità delle domande risarcitorie, in quanto domande *“idonee ad incidere sul patrimonio del soggetto in liquidazione coatta amministrativa, perché costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa”* (in tal senso: Cass. sez. 3, n. 17388 del 8/8/2007; Cass. sez. 1, n. 17279 del 23/7/2010; Cass. sez. 1, n. 25868 del 2/12/201; Cass. sez. L. 10955 del 8/5/2018).

Devono essere pertanto dichiarate improcedibili le domande attoree volte ad ottenere la condanna della banca in LCA al risarcimento dei danni asseritamente subiti, dal momento che tutti i creditori della L.C.A, senza eccezione alcuna, devono sottostare alla procedura di verifica dei crediti di cui alla citata norma, dinanzi quindi al Commissario Liquidatore nella fase di formazione dello stato passivo.

Sono invece procedibili, e devono, conseguentemente, essere oggetto di attività istruttoria, le ulteriori domande attoree, volte ad accertare che gli attori nulla devono alla banca convenuta in forza dei contratti di cui s’è detto: la causa dev’essere pertanto rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio limitatamente a tali domande

Spese al definitivo

PQM

Il Tribunale civile e penale di Venezia



Sezione Specializzata in materia di impresa

Definitivamente pronunciando nella causa 4552/2017

- Dichiaro improseguibili le domande di condanna proposte da **A** e **B** nei confronti di **C** in liquidazione coatta amministrativa;
- dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per le restanti domande
- spese al definitivo

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 5.6.2019

Il Giudice Re. Est

Dr.ssa Alessandra Ramon

Il Presidente

Dr.ssa Lina Tosi

www.osservatoriodirittoimpresa.it

